



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

**AREA 2 "TRASPARENZA, LEGALITÀ E CONTENZIOSO"**

**Il Commissario ad acta e Dirigente generale collaborato dal Dirigente dell'Area 2**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

**VISTO** la legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L. R. 15/05/2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42", e s.m.i.;

**VISTI** gli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** l'art. 68 della Legge regionale 19 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale del 22 febbraio 2019, n. 1 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019, Legge di stabilità regionale";

**VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 75 del 26/02/2019, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019-2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori", che approva il Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

**VISTO** il D.P. n. 12 del 27/06/19 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni." (in GURS n. 33/2019);

**VISTO** il D.P. Reg n. 697 del 16/02/2018, con il quale, al Dott. Mario Candore, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

**VISTO** il D.D.G n. 1229 del 5/8/2019, con il quale, al Dott. Fabio Donato, è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile dell'Area 2 "Trasparenza, Legalità e Contenzioso";

**VISTO** il D.D.G. n. 1262 del 8/8/2019, con il quale il Dirigente Generale ha delegato il Dott. Fabio Donato alla gestione dei capitoli n. 155317 e 150516;

**VISTI** gli allegati titoli esecutivi (*allegati 1, 2, 3*):

1. sentenza n. 2256/2013 del 11/10/2013 del Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, R.G. n. 1557/2007 pubblicata il 11/10/2013;
2. sentenza n. 857/2016 del 22/9/2016 della Corte d'Appello di Agrigento Sez. Lavoro, R.G. n. 1317/2014 pubblicata il 20/10/2016 (Avv. Stato PA cont. n. 4422/2017 avv. M. De Mauro Paternò Castello);
3. sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia PA Sez. I n. 1414/2018 R.P.C. del 15/6/2018, n. 1515/2017 R.R., pubblicata il 21/6/2018, comunicata a questo Dipartimento il 2/7/2018 (con mail Dip. Agricoltura), da cui risulta che l'Amministrazione regionale è stata condannata al:

a) - pagamento del compenso per posizioni di responsabilità ex art. 15 comma 1 DPRS n. 26/1999 con la decorrenza ivi prevista, oltre accessori come per legge, compensando le spese del giudizio, dichiarando che al Sig. MONTANTE compete la qualifica di Agente di P.G. e precisando che i ricorrenti hanno rinunciato alle pretese anteriori al 1/7/1998 (sentenza del Tribunale di AG in funzione di Giudice del lavoro n. 2256/2013);

b) - pagamento delle spese processuali di questo grado che liquida in **€ 1.500,00 per compensi, oltre oneri di legge**, confermando la sentenza n. 2256/2013 suddetta e respingendo l'appello dell'Amministrazione (sentenza della Corte d'Appello AG n. 857/2016);

c) - confermando la suddetta sentenza di II grado, pagamento delle spese di lite che si liquidano in ulteriori complessivi **€ 1.500,00 oltre accessori di legge, con gli interessi legali e la penale** di 60 giorni massimo di cui all'art. 114 c. 4 lett. e) c.p.a. (sentenza TAR Sicilia PA Sez. I R.P.C. n. 1414/2018: dispositivo ed ultimi capoversi prima di questo);

**VISTO** il ricorso al Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro del 18/7/2007 (*allegato 1/B*);

**VISTO** che la suddetta sentenza TAR che dispone il relativo commissariamento ad acta in caso d'inottemperanza del giudicato;

**VISTA** la nota prot. n. 35391 del 26/6/2018 del Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana di delega delle funzioni di Commissario ad acta al dr. Mario Candore, Dirigente generale di questo Dipartimento regionale, (*allegato 4*);

**VISTA** la mail del 2/7/2018 ore 11.47 del Dipartimento Agricoltura, acquisita con prot. n. 15420 di pari data, con cui si trasmette a questo Dipartimento la nota dell'Avvocatura di Stato di Palermo con allegata la suddetta sentenza TAR n. 1414/2018 (*allegato 5*);

**CONSIDERATO** che al fine di procedere alla liquidazione e pagamento di quanto giudizialmente dovuto occorre predisporre un apposito decreto da sottoporre al vaglio della competente Ragioneria,

**RILEVATO** che nei suddetti titoli esecutivi, in assenza di una C.T.U. giudizialmente disposta, non si specifica assolutamente la somma dovuta per sorte capitale ed è stato quindi necessario interloquire con vari uffici del Dipartimento Funzione Pubblica al fine della sua esatta definizione;

**VISTE** le note degli attuali Servizi del Dipartimento Funzione Pubblica:

- nota prot. n. 79276/S9 del 10/7/2019,
- nota prot. n. 56588/S9 del 20/5/2019,
- nota prot. n. 46800/S3 del 24/4/2019, (*allegati 6, 7, 8*)

**VISTA** la nota Commissariale prot. n. 5623 del 8/3/2019 (*allegato 9*)

**RITENUTO** che la sorte capitale giudizialmente dovuta sia quella risultante dai calcoli e per le motivazioni specificate nel prospetto che segue, riscontrandosi in parte errati e non sufficientemente motivati, come oltre indicato, alcuni dati e criteri di calcolo da ultimo esplicitati nella suddetta nota prot. n. 79276/S9 del 10/7/2019:

LIRE	<b>A</b>	£	35.000.000	di indennità annua
coeff	<b>B</b>		1936,27	
EURO	<b>C</b>		18.075,99 €	
gg annui	<b>D</b>		365	
al giorno	<b>E</b>		49,52 €	<b>(C / D)</b>
per gg tot	<b>F</b>		<b>682</b>	

DECORRENZA  
INDENNITA' dal **G**

19/11/1999

e non 1/1/2000 come immotivatamente indicato nella nota 79276/S9 del 10/7/19, capoverso 10 alinea 2, perché è la medesima data di pubblicazione in G.U.R.S. ed entrata in vigore dell'art. 15, comma 1 del C.C.R.L. recepito e riportato nel D.P.R.S. dell'11.11.1999 n. 26 (G.U.R.S. n. 54 del 19/11/1999), per come previsto, per la decorrenza del trattamento economico, dall'art. 3 comma 2 del C.C.R.L. Dirigenza riportato nello stesso D.P.R.S. e dall'art. 4 di quest'ultimo.

TERMINE INDENNITA' al **H**

30/09/2001

e non 31/12/2000 come immotivatamente indicato nella nota 79276/S9 del 10/7/19, capoverso 10 alinea 2, perché pur essendo il 2/7/2001 la data di entrata in vigore, pari a quella di pubblicazione giusta suo art. 4, del D.P.R.S. del 22/6/2001 n. 10 (G.U.R.S. n. 33 del 2/7/2001), che abroga il suddetto art. 15 del D.P.R.S. n. 26/1999, come previsto dalle proprie "Linee guida per il rinnovo contrattuale della Dirigenza..." al primo paragrafo, ed in particolare al rigo 7 e seguenti della pagina 6 della detta G.U.R.S. n. 33, è l'art. 35 del C.C.R.L. Dirigenza ivi recepito e riportato che fa decorrere la nuova struttura di retribuzione dal 1/10/2001. Inoltre nel Protocollo aggiuntivo recepito e riportato nello stesso D.P.R.S. al punto 2) si conferma la decorrenza dell'indennità di lire 35.000.000 annui dal 1/1/2001 (e quindi in combinato disposto col suddetto art. 35 fino al 30/9/2001) per i soggetti di cui al successivo punto a), come giudizialmente dichiarato il ricorrente

tot spettante **I**

33.774,87 €

**(E x F)**

somme da detrarsi  
perchè già liquidate **L -**

4.685,92 €

vedi nota 79276/S9 del 10/7/19, capoverso 6, per  
Piano di lavoro 2000

-€ 9.073.206

somme da detrarsi  
perchè già liquidate

**M** - 6.197,48 €

vedi nota 79276/S9 del 10/7/19 , capoverso 8, per  
compenso per posizione di responsabilità giusta accordo  
ponte con mandato 2/2001, con riferimento alla errata  
base annua di lire 16.000.000 di cui al punto b) del punto  
2) del Protocollo aggiuntivo recepito e riportato nel -f 11.999.995  
D.P.R.S. n. 10/2001 di cui infra e non alla corretta base  
annua di lire 35.000.000 di cui al precedente punto a),  
perchè ufficio di valenza provinciale come giudizialmente  
accertato.

somme da detrarsi  
perchè già liquidate

**N** - 7.360,00 €

vedi nota 79276/S9 del 10/7/19 , capoverso 9, in  
applicazione sentenza 2256/13 Trib. AG, con -f 14.250.947  
mandato 21/2014

**15.531,47 €**

### **SORTE CAPITALE DOVUTA**

**RILEVATO** in particolare che la decorrenza dell'indennità di cui trattasi, come richiamata nel dispositivo della suddetta sentenza n. 2256/2013 del 11/10/2013 del Tribunale di Agrigento, ha come termine iniziale il 19/11/1999 e non 1/1/2000 come immotivatamente indicato nella nota 79276/S9 del 10/7/19, capoverso 10 alinea 2, perché è la medesima data di pubblicazione in G.U.R.S. ed entrata in vigore del dell'art. 15, comma 1 del C.C.R.L. recepito e riportato nel D.P.R.S. dell'11.11.1999 n. 26 (G.U.R.S. n. 54 del 19/11/1999), per come previsto, per la decorrenza del trattamento economico, dall'art. 3 comma 2 del C.C.R.L. Dirigenza riportato nello stesso D.P.R.S. e dall'art. 4 di quest'ultimo;

**RILEVATO** in particolare che il termine finale della decorrenza dell'indennità di cui trattasi, come sopra richiamata, è quello del 30/9/2001 e non il 31/12/2000 come immotivatamente indicato nella nota 79276/S9 del 10/7/19, capoverso 10 alinea 2, perché pur essendo il 2/7/2001 la data di entrata in vigore, pari a quella di pubblicazione giusta suo art. 4, del D.P.R.S. del 22/6/2001 n. 10 (G.U.R.S. n. 33 del 2/7/2001), che abroga il suddetto art. 15 del D.P.R.S. n. 26/1999, come previsto dalle proprie "Linee guida per il rinnovo contrattuale della Dirigenza..." al primo paragrafo, ed in particolare al rigo 7 e seguenti della pagina 6 della detta G.U.R.S. n. 33, è l'art. 35 del C.C.R.L. Dirigenza ivi recepito e riportato che fa decorrere la nuova struttura di retribuzione dal 1/10/2001. Inoltre nel Protocollo aggiuntivo recepito e riportato nello stesso D.P.R.S. al punto 2) si conferma la decorrenza dell'indennità di lire 35.000.000 annui dal 1/1/2001 (e quindi in combinato disposto col suddetto art. 35 fino al 30/9/2001) per i soggetti di cui al successivo punto a), come giudizialmente dichiarato il ricorrente;

**VISTO** Contratto individuale di lavoro del 18/12/2001 stipulato a favore del ricorrente con validità dal 18/12/2001 (art. 2) applicazione della nuova tipologia di trattamento economico dal 1/10/2001 (art. 5), in osservanza delle su richiamate disposizioni, ed assegnazione della nuova retribuzione di posizione di parte variabile pari a lire 19.000.000 (*allegato 9/B*);

**VISTE** le parcelle n. 27/2016 del 28/10/2016 e n. 12bis/2018 del 2/7/2018 presentate dal legale del ricorrente, non distrattario ed in regime fiscale IVA ordinario, vista l'esposizione della stessa (*allegati 10 e 11*);

**VISTE** le note/mail del legale del ricorrente:

- del 5/2/2019 ore 10.37 acquisita con prot. n. 2689 del 5/2/2019, con varie indicazioni e osservazioni anche sulle non previste distrazioni e ritenuta d'acconto,
- del 27/9/2019 ore 19.05, con esplicitazione concordanza su spese legali ma non su sorte capitale per come calcolate dal Servizio 9 del Dipartimento Funzione Pubblica, (*allegati 12 e 13*);

**VISTI** i prospetti di calcolo giustificativi delle somme giudizialmente dovute predisposti dall'Area 2 (*allegati 14, 15, 16*) rispettivamente "verifica calcolo spese legali", "calcolo interessi legali" e "calcolo interessi legali per penale TAR" da sito web avv. Andreani);

**CONSIDERATO** che il rimborso forfettario delle le spese generali pari al 15% è sempre riconosciuto ex lege ex artt. 13 comma 10 legge 247/2012 e 2 comma 2 D.Min. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 in GURI n. 77/2014 anche a prescindere da una espressa indicazione in sentenza (ex pluris Cass. Civ. sent. n. 17046/2015, Cass. sent. nn. 23053/2009 e 8512/2011);

**RITENUTO** che la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi" del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", quanto alle spese legali per i vari gradi di giudizio, non vada operata in quanto non vi è distrazione delle spese a favore del legale ed il pagamento dovrà effettuarsi direttamente alla parte (non imprenditore, commerciante o professionista ma già dirigente regionale, non soggetto iva);

**RITENUTO** che "il pagamento della somma corrispondente all'IVA eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo e viene effettuato non a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale il soccombente si presenta, solo e sempre, quale obbligato a tenere indenne la controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo" (Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III);

**OSSERVATO** che nel caso di specie alla sorte capitale (essendo la stessa costituita dalle competenze spettanti al ricorrente in qualità di lavoratore dipendente) ex art. 1282 c.c. vanno aggiunti come per legge gli interessi legali con decorrenza dalla data in cui il relativo credito acquista carattere di liquidità ed esigibilità (Cass. Civ. n. 10428/2002) e quindi in genere dalla data di pronuncia (pubblicazione) della correlata sentenza, una volta divenuta esecutiva (Cass. Civ. n. 8289/2011) ove non altrimenti disposto (nel caso di specie gli interessi sono espressamente previsti anche nella sentenza TAR d'ottemperanza);

**OSSERVATO** che nel caso di specie alla sorte capitale va anche aggiunta la penale indicata nella sentenza TAR di 60 giorni massimo di cui all'art. 114 c. 4 lett. e) c.p.a.) pari a interessi legali ed esattamente dal 2/7/2018, data di comunicazione della sentenza TAR al Dipartimento con la suddetta mail del 2/7/2018 ore 11.47 del Dipartimento Agricoltura, al 31/8/2018, sessantesimo giorno successivo;

**CONSIDERATO** che l'art. 73 comma 1 lettera a) del D.L.vo n. 23/6/2011 n. 118 prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni, nascenti, come nel caso di specie, da sentenze esecutive, essendo oltretutto giunti alla definizione del giudizio di ottemperanza con l'emissione della relativa sentenza;

**VALUTATO** che occorre dare esecuzione ai suddetti titoli esecutivi, prelevando quanto dovuto dal Fondo 215740 "Fondo Rischi Contenzioso Spese legali" dell'Esercizio Finanziario 2019 attraverso comunque l'emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso;

**VISTA** la scheda della partita debitoria trasmessa al Dipartimento del Bilancio e Tesoro per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la nota prot. n. 75581 del 13/12/2019;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento, a mezzo di **emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso** delle somme giudizialmente dovute, a favore dei creditori:

- **dr. MONTANTE Luigi**, nato a Agrigento il 14/7/1949, Cod. fisc.: MNT LGU 49L14 A089X e residente ivi in via Picone n. 103, per € **15.627,08** (quindicimilaseicentoventisette/08) complessivamente pari a € 11.249,72 di somma per sorte capitale da liquidare al ricorrente al netto della suddetta itrattenuta irpef + € 4.377,36 per spese legali, come oltre specificato;
  - **Regione Siciliana - Tesoreria**, p. iva: 80012000826, mediante commutazione in quietanza di entrata, per ritenuta IRPEF del 30% pari ad € **4.821,31** (quattromilaottocentoventuno/31), su complessivi € 16.071,03 di sorte capitale + interessi legali e penale TAR, come oltre specificato;
- ed esattamente della complessiva somma di € **20.448,39** (ventimilaquattrocentoquarantotto/39) così come definita nei termini e con le modalità previste dai suddetti titoli esecutivi e come di seguito ripartita (vedi prospetti allegati):

	natura somma giudiz. dovuta	importo	Note	ulteriori note	percettori:
1	sorte capitale	€ 15.531,47	vedi titoli esecutivi e correlati prospetti e documentazione, in assenza di C.T.U. non disposta da TAR		
2	interessi legali	€ 531,90	vedi relativi prospetti Area 2 (sito web avv. Andreani), come da titoli esecutivi, al	17/12/2019 dal 11/10/2013 data di pubblicazione della sentenza n. 2256/2013 del 11/10/2013 del Tribunale di Agrigento (ex art. 1282 c.c., Cass. Civ. n. 10428/2002 e Cass. Civ. n. 8289/2011)	
3	penale di 60 giorni massimo di cui all'art. 114 c. 4 lett. e) c.p.a.) pari a interessi legali di cui in sentenza TAR	€ 7,66	vedi relativi prospetti Area 2 (sito web avv. Andreani), come da titoli esecutivi, al	dal 2/7/2018, data di comunicazione sentenza TAR a Dipartimento, al 31/8/2018, sessantesimo giorno successivo	
	€ 16.071,03		<i>Totale</i>		
	€ 4.821,31		<i>somma pari a trattenuta irpef del 30% su sorte capitale ed interessi, a futuro conguaglio</i>		Erario
	€ 11.249,72		<i>somma per sorte capitale da liquidare al ricorrente al netto della suddetta itrattenuta irpef</i>		MONTANTE Luigi
4	spese legali con cpa etc come disposto in titoli esecutivi	€ 4.377,36	vedi relativi prospetti Area 2 e parcelle proforma controparte, con iva esposta, da parte di legale non distrattario, come da titoli esecutivi		MONTANTE Luigi

5	Totale	€ 20.448,39	come da titoli esecutivi		
	<i>totale complessivo da liquidare al ricorrente</i>	<b>€ 15.627,08</b>	<i>come da titoli esecutivi, al netto di suddetta trattenuta irpef</i>		<b>MONTANTE Luigi</b>

e da versare rispettivamente, a favore dei creditori, di seguito e già infra indicati, nelle misure di seguito specificate, sui rispettivi conti correnti, come a fianco di ciascuno appresso indicato:

- € 15.627,08 (quindicimilaseicentoventisette/08): in favore del **dr. MONTANTE Luigi**, come sopra individuato, sul conto corrente intrattenuto presso l'Istituto UNICREDIT di Agrigento con codice IBAN **IT31H 02008 16600 000300 620509** che come sopra specificato subisce una ritenuta IRPEF del 30% complessivamente pari alla somma oltre riportata;
- € 4.821,31 (quattromilaottocentoventuno/31): in favore della **Regione Siciliana - Tesoreria**, come sopra individuata, mediante commutazione in quietanza di entrata su Capo 6, Capitolo 1023, Articolo 2, quale ritenuta d'acconto come sopra specificata.

**VISTA** la verifica sul sistema informatico Equitalia effettuata con richiesta n. 2019 0000 3920 356 del 13/12/2019 (*allegato 17*) dalla quale si evince che il soggetto percettore risulta “*non inadempiente*”;

**VISTE** le allegate dichiarazioni e comunicazioni dati (modelli c.d. “IBAN” e “parentela”) per la liquidazione delle somme giudizialmente dovute;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla Contabilità Generale dello Stato

#### DECRETA

**Art. 1** - In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed a quanto stabilito dal combinato disposto dei seguenti titoli esecutivi:

1. sentenza n. 2256/2013 del 11/10/2013 del Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, R.G. n. 1557/2007 pubblicata il 11/10/2013;
  2. sentenza n. 857/2016 del 22/9/2016 della Corte d'Appello di Agrigento Sez. Lavoro, R.G. n. 1317/2014 pubblicata il 20/10/2016 (Avv. Stato PA cont. n. 4422/2017 avv. M. De Mauro Paternò Castello);
  3. sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia PA Sez. I n. 1414/2018 R.P.C. del 15/6/2018, n. 1515/2017 R.R., pubblicata il 21/6/2018, comunicata a questo Dipartimento il 2/7/2018 (con mail Dip. Agricoltura), di provvedere alla liquidazione ed al pagamento, mediante **emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso**, della complessiva somma di **€ 20.448,39** (ventimilaquattrocentoquarantotto/39) così come definita nei termini e con le modalità previste dai suddetti titoli esecutivi e come infra ripartita (vedi prospetti allegati), a favore dei creditori:
- **dr. MONTANTE Luigi**, nato a Agrigento il 14/7/1949, Cod. fisc.: MNTLGU49L14A089X e residente ivi in via Picone n. 103, per **€ 15.627,08** (quindicimilaseicentoventisette/08) complessivamente pari a € 11.249,72 di somma per sorte capitale da liquidare al ricorrente al netto della suddetta itrattenuta irpef + € 4.377,36 per spese legali, come oltre specificato;
  - **Regione Siciliana - Tesoreria**, p. iva: 80012000826, mediante commutazione in quietanza di entrata, per

ritenuta IRPEF del 30% pari ad € **4.821,31** (quattromilaottocentoventuno/31), su complessivi € 16.071,03 di sorte capitale + interessi legali e penale TAR, come oltre specificato, come dal superiore prospetto complessivo riportato nelle premesse, da imputare sul Capitolo di spesa 155317 – Codice SIOPE U.1.10.05.01.001 – dell’Esercizio Finanziario 2019,

**Art. 2** – E’ autorizzato il conseguente pagamento, mediante *l’emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso*, delle seguenti somme, da versare rispettivamente, a favore dei creditori di seguito e già infra indicati, nelle misure di seguito specificate, sui rispettivi conti correnti, come a fianco di ciascuno appresso indicato:

- € **15.627,08** (quindicimilaseicentoventisette/08): in favore del **dr. MONTANTE Luigi**, come sopra individuato, sul conto corrente intrattenuto presso l’Istituto UNICREDIT di Agrigento con codice IBAN **IT31H 02008 16600 000300 620509** che come sopra specificato subisce una ritenuta IRPEF del 30% complessivamente pari alla somma oltre riportata;
- € **4.821,31** (quattromilaottocentoventuno/31): in favore della **Regione Siciliana - Tesoreria**, come sopra individuata, mediante commutazione in quietanza di entrata su Capo 6, Capitolo 1023, Articolo 2, quale ritenuta d’acconto come sopra specificata,

come dal superiore prospetto complessivo riportato nelle premesse, da imputare sul Capitolo di spesa 155317 – Codice SIOPE U.1.10.05.01.001 – dell’Esercizio Finanziario 2019,

**Art. 3** – L’obbligazione giuridica del presente decreto scade nell’anno corrente.

**Art. 4** - I dati personali in possesso del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e necessari per l’emissione di questo decreto verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.

*Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i. .*

*Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per gli adempimenti di competenza.*

Palermo, **13/12/2019**

**IL DIRIGENTE DELL’AREA 2**

*f.to (Fabio DONATO)*

**IL COMMISSARIO AD ACTA  
E DIRIGENTE GENERALE**

*f.to (Mario CANDORE)*

*Firma autografata sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/1993*